



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 42

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione Disciplinare per l'uso del campo da calcetto in erba sintetica del Comune di Castelnuovo.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore 13.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione Disciplinare per l'uso del campo da calcetto in erba sintetica del Comune di Castelnuovo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'amministrazione comunale ha provveduto alla messa in sicurezza del campo da calcetto esistente, con l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria volti al rifacimento della pavimentazione, la realizzazione della rete perimetrale dell'area di gioco e l'installazione delle porte da calcetto in modo da permettere ai ragazzi locali momenti di svago sportivo;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- determina del Servizio Manutenzione e Acquisti n. 20 dd 23.05.2024 di affidamento alla ditta SPORTEKTRE Srl (P.IVA 04360800249) con sede in Via Don Lorenzo Milani, 39 – 36022 Cassola (VI), della fornitura e posa delle porte da calcetto;
- delibera giuntale n. 113 dd 09.12.2024 alla Società Sportektre Srl di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcetto;

Ritenuto ora procedere alla regolamentazione dell'utilizzo del nuovo campo da calcetto, in maniera tale da evitare utilizzi impropri e differenti rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale;

Esaminato il disciplinare, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. agli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera consiliare n. 26 dd. 23.12.2024, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dd. 12.11.2008 e s.m.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare il "Disciplinare per l'uso del campo da calcetto in erba sintetica", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);

2. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
3. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

Disciplinare per l'uso del campo da calcetto in erba sintetica

(approvato con delibera giuntale n. 42 dd. 17.04.2025)

1. Accesso al campo

- Il campo è ad accesso libero ed è fruibile da tutti, nel rispetto delle presenti regole e degli orari stabiliti.
- Non è previsto l'uso esclusivo del campo da parte di singoli utenti o gruppi, salvo autorizzazioni straordinarie concesse dal Comune.
- In caso di affollamento, si invita a favorire la turnazione per garantire a tutti la possibilità di giocare, **si ricorda che l'attività sportiva deve essere inclusiva**.
- È vietato l'ingresso agli animali.

2. Orari di apertura

- Il campo è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 22:00.
- Eventuali modifiche agli orari saranno comunicate con appositi avvisi.
- **E' vietato l'uso del campo durante le manifestazioni religiose.**

3. Regole di comportamento

- È obbligatorio indossare scarpe idonee alla pratica sportiva, sono vietati tacchetti in ferro.
- È vietato fumare, consumare cibi e bevande sul terreno di gioco.
- Non è consentito l'utilizzo del campo per attività diverse dal calcetto senza autorizzazione.
- Ogni giocatore è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri utenti e le strutture.
- E' obbligatorio l'utilizzo in abiti e comportamenti decorosi, astenendosi da schiamazzi, urla imprecazioni ingiuriose e irrispettose dell'ambiente educativo del luogo.
- E' vietato introdurre biciclette, ciclomotori o motocicli.

4. Sicurezza e responsabilità

- Il Comune di Castelnuovo declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro venga smarrito o rotto presso il campo di calcetto e gli spogliatoi.
- Si declina altresì ogni responsabilità per danni a cose o persone durante l'utilizzo del campo in sintetico.
- **L'area è videosorvegliata** e ogni danno arrecato alle strutture sarà addebitato ai responsabili.
- I minori devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

5. Norme igieniche

- Ogni utente è tenuto a lasciare gli spazi puliti e ordinati.

6. Sanzioni

- Tutte le persone che frequentano il campo sono tenute a seguire le presenti norme del disciplinare. Alle persone che non rispettano il presente disciplinare sarà interdetto l'accesso al campo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).